



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Centro trasfusionale
aziendale


**Gestione degli emocomponenti
all'interno delle strutture e
restituzione al Servizio
Trasfusionale delle unità di
emocomponenti non trasfuse 3)**

Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.6-074.8) CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 1 di 6

REVISIONE	DATA	COMITATO PER IL BUON USO DEL SANGUE E DELLE CELLULE STAMINALI DA CORDONE OMBELICALE	VALIDAZIONE
0	07.03.2013	Redazione Dr. Angelo Zuccarelli 	Dr Franco Trincas Direttore Sanitario 

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. N° 7 Carbonia
Sede Legale e Amministrativa
Via Dalmazia, 83 - Carbonia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Centro trasfusionale
aziendale

**Gestione degli emocomponenti
all'interno delle strutture e
restituzione al Servizio
Trasfusionale delle unità di
emocomponenti non trasfuse 3)**

Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.6-074.8)CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010 . Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 2 di 6

INDICE

PAGINA

•	SCOPO.....	3
•	OBIETTIVI.....	3
•	OGGETTO.....	3
•	APPLICABILITA'.....	3
•	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	3
•	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
•	DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA.....	5
•	FASI DEL PROCESSO.....	5
•	RESPONSABILITA'.....	5
•	DIAGRAMMA DI FLUSSO	6
•	INDICATORI.....	7



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Centro trasfusionale
aziendale

**Gestione degli emocomponenti
all'interno delle strutture e
restituzione al Servizio
Trasfusionale delle unità di
emocomponenti non trasfuse 3)**

Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.6-074.8)CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010 . Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 3 di 6

1 SCOPO

Scopo di questa procedura è descrivere la corretta gestione degli emocomponenti all'interno delle strutture non trasfusionali

2 OBIETTIVI

Permettere di gestire in modo corretto gli emocomponenti all'interno delle strutture non trasfusionali

3 OGGETTO

La procedura descrive le modalità di gestione degli emocomponenti all'interno delle strutture non trasfusionali

4 APPLICABILITA'

La seguente procedura si applica in tutte le UUOO degli Ospedali della ASL N° 7 e del territorio che richiedono emocomponenti.

5 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La gestione degli emocomponenti nelle strutture non trasfusionali è molto complessa in quanto:

Le emazie vanno conservate a temperatura controllata a 4°C +/- 2°C.

Il plasma fresco congelato può essere conservato, una volta scongelato, non oltre 24 ore se conservato a una temperatura di 2°C +/- 2°C; non può essere ricongelato.

Le piastrine devono essere conservate in agitazione continua a 22 °C +/- 2°C.

L'art. 8 del decreto 3 marzo 2005

Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti recita:

Frigoriferi e congelatori: i frigoriferi per la conservazione del sangue e degli emocomponenti debbono assicurare una adeguata ed uniforme temperatura all'interno ed essere provvisti di termoregistratore ed

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</p> <p>ASL n° 7 Carbonia</p> <p>Centro trasfusionale aziendale</p>	<p>Gestione degli emocomponenti all'interno delle strutture e restituzione al Servizio Trasfusionale delle unità di emocomponenti non trasfuse 3)</p> <p>Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.6-074.8)CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010 . Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)</p>	<p>Doc:</p> <p>Edizione: 1 Revisione: 0</p> <p>Pagina 4 di 6</p>
---	---	---

allarme visivo ed acustico. L'allarme deve essere posizionato in modo da poter essere prontamente rilevato dal personale addetto il quale deve intervenire prima che il sangue e gli emocomponenti raggiungano temperature tali da deteriorarli.

L'Art. 17 specifica:

Unità non utilizzate:

1. qualora l'unità di sangue o di emocomponente richiesta non venga utilizzata, **il richiedente provvede alla restituzione della stessa alla struttura trasfusionale fornitrice nel più breve tempo possibile.**
2. L'unità restituita deve essere accompagnata da una documentazione attestante la sua integrità e l'osservanza dei protocolli stabiliti dal responsabile della struttura trasfusionale relativamente alla sua conservazione e trasporto.

Da quanto detto appare chiaro che gli emocomponenti devono essere ritirati solamente allorquando si rende necessaria una trasfusione.

Per concludere l'art. 16 del decreto 3 marzo 2005

Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti recita:

Trasporto

1. Le strutture trasfusionali predispongono procedure atte a garantire che il trasporto di sangue ed emocomponenti ad ogni stadio della catena trasfusionale avvenga in condizioni che consentono di mantenere l'integrità del prodotto.
2. Le sacche contenenti unità di sangue e di emocomponenti debbono essere ispezionate immediatamente prima del trasporto ed in caso di riscontro di eventuali anomalie dell'aspetto e del colore debbono essere eliminate. L'esame ispettivo delle sacche deve essere ripetuto da chi riceve i preparati inviati. Si rammenta che una non corretta gestione di un'unità di emocomponente può causare il venir meno della sicurezza trasfusionale.

6 RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto 3 marzo 2005 :Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

**Centro trasfusionale
aziendale**

**Gestione degli emocomponenti
all'interno delle strutture e
restituzione al Servizio
Trasfusionale delle unità di
emocomponenti non trasfuse 3)**

Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.6-074.8)CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010 . Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)

Doc:

Edizione: 1 Revisione: 0

Pagina 5 di 6

7 DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA

La seguente procedura è presente nelle seguenti UU .OO :

Centro trasfusionale aziendale

Copia è consultabile in intranet

Copia è custodita presso: Direzione Sanitaria Aziendale, Direzioni Mediche di Presidio, Servizio delle Professioni Sanitarie

8 FASI DEL PROCESSO


- a) L'emocomponente viene consegnato in reparto,
- b) Si controlla l'unità per verificare l'aspetto e il colore o altre eventuali anomalie,
- c) Si mantiene in reparto il minor tempo possibile rispettando i parametri di conservazione quindi:
 - 1) Viene trasfuso o
 - 2) Viene restituito al servizio di medicina trasfusionale con la dichiarazione che l'unità è stata conservata in modo adeguato come riportato sul modulo di consegna. Il modulo deve essere firmato da un dirigente medico

9.RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA'	FIGURE
Responsabile applicazione e diffusione della procedura nei reparti	Direttore di UU.OO Coordinatore tecnico infermieristico

 <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</p> <p>ASL n° 7 Carbonia</p> <p>Centro trasfusionale aziendale</p>	<p>Gestione degli emocomponenti all'interno delle strutture e restituzione al Servizio Trasfusionale delle unità di emocomponenti non trasfuse 3)</p> <p>Requisiti organizzativi: Assegnazione, consegna e distribuzione sangue ed emocomponenti 0.74.6-074.8)CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 16 dicembre 2010 . Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010)</p>	<p>Doc:</p> <p>Edizione: 1 Revisione: 0</p> <p>Pagina 6 di 6</p>
---	---	---

10. DIAGRAMMA DI FLUSSO



11. INDICATORI

Indicatore	Standard
Corretta gestione degli emocomponenti nelle strutture non trasfusionali	100 %